






Elaborato




Scala



**- PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) -
VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE DEL 6 GIUGNO 2017
N. 14 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO".**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



**SETTORE URBANISTICA,
SERVIZI CATASTALI
E MOBILITA'**

Capo Settore

Dott. Danilo Guarti

Progettista

Arch. Nicoletta Paiaro

Alta Specializzazione

Dott.ssa L. Zugolaro

**- PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) -
VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE
REGIONALE DEL 6 GIUGNO 2017 N. 14 “DISPOSIZIONI
PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE
2004, N. 11 NORME PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO”.**

RELAZIONE

**- PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) -
VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE DEL 6 GIUGNO 2017
N. 14 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO”.**

Relazione illustrativa Pag 1/16

Indice generale

RELAZIONE.....	1
PREMESSA.....	3
STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE.....	3
QUADRO NORMATIVO.....	5
ADEMPIMENTI DELLA L.R. 14/20017 E DELIBERA DI GIUNTA.....	7
D.G.R.V. 668 del 15 MAGGIO 2018 E ASSEGNAZIONE DELLA QUANTITÀ DI SUOLO CONSUMABILE.....	7
NUOVA SCHEDA INFORMATIVA ED ELABORATO GRAFICO.....	9
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLA QUANTITA' DI SUOLO CONSUMABILE	10
CONTENUTI DELLA VARIANTE.....	10
PROCEDURA DI VARIANTE SEMPLIFICATA.....	15
DICHIARAZIONE DI NON PROCEDURA VAS.....	16
ELABORATI DI VARIANTE.....	16

PREMESSA

La presente variante al Piano d'Assetto del Territorio consiste nell'adeguamento del piano strutturale alle disposizioni della legge regionale 6 giugno 2017, n.14 *"Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 - Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio."*

Con tale legge la Regione Veneto, nel dettare disposizioni atte a contenere il consumo di suolo, ha avviato una revisione della normativa urbanistica finalizzata al recupero e riqualificazione delle aree urbanizzate, secondo un percorso coerente con l'obiettivo europeo che porterà entro il 2050 al consumo di suolo pari a zero, introducendo delle misure di programmazione e di controllo e una maturata consapevolezza che per i nostri territori l'attuale tendenza dello sviluppo urbanistico non risulta oramai più sostenibile.

Inoltre la citata norma ha disposto che la Giunta regionale, entro centottanta giorni, stabilisca la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai comuni con apposita scheda informativa, nonché di tutta una serie di fattori elencati nell'articolo 4, comma 2 lettera a).

Inoltre art. 13, comma 10 della medesima L.R. 14/2017, ha stabilito che: "Entro diciotto mesi (termine spostato al 31 dicembre 2019) dalla pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione."

STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE

La vigente strumentazione urbanistica comunale è stata redatta secondo il disposto della Legge Regionale 11/2004, in particolare il Piano Regolatore Comunale del Comune di Padova è composto dalle seguenti disposizioni strutturali ed operative:

- P.A.T.I della Comunità Metropolitana di Padova approvato nella Conferenza di Servizi del 18 luglio 2011, ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n.50 del 22 febbraio 2012;
- P.A.T. del Comune di Padova, approvato con deliberazione consigliere n.51 del 7 aprile 2009, ratificato dalla Giunta provinciale con deliberazione n.142 del 4 settembre 2014;
- adeguamento del previgente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) divenuto Piano degli Interventi ad avvenuta approvazione del P.A.T., con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 9 maggio 2016;
- successivamente il Piano degli Interventi è stato modificato con varianti puntuali al fine di dare risposta a specifiche esigenze di governo del territorio.

Inoltre, tenuto conto dell'evoluzione demografica ed economica della città di Padova, è stata avviata la procedura per l'aggiornamento del Piano degli Interventi in un quadro complessivo e coerente che esplori nel contempo gli aspetti urbanistici, ambientali, paesaggistici, economici e sociali rispetto, ad una idea di città futura in grado di coniugare gli obiettivi di trasformazione e rigenerazione urbana con il contesto territoriale e con le specificità identitarie culturali in un ad un quadro normativo regionale mutato e connotato dai nuovi principi dettati dalla Legge Regionale n. 14/2017.

QUADRO NORMATIVO

Come evidenziato in premessa con la L.R. 14/2017 la Regione ha inteso promuovere un processo di sostanziale revisione della disciplina urbanistica che da oggi, deve essere ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; in particolare la nuova disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050.

Il testo normativo struttura in due parti:

- il Capo I riguarda essenzialmente norme finalizzate al contenimento del consumo del suolo;
- il Capo II contiene le modifiche alla legge regionale sul governo del territorio (L.R. 11/2004) correlate alle scelte fatte nel Capo I.

In particolare , come sintetizzato nella Relazione al Consiglio Regionale:

- *l'articolo 1 contiene i principi generali cui la legge si ispira e che declina, assumendo il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola;*
- *l'articolo 2 da definizioni fondamentali ai fini della nuova disciplina;*
- *l'articolo 3 indica il ruolo della regione nonché gli obiettivi e le finalità della pianificazione territoriale ed urbanistica con riferimento alla riduzione del consumo di suolo;*
- *l'articolo 4 detta le misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale compiti gestionali e attuativi di tali misure;*
- *gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano rispettivamente gli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale, quelli di riqualificazione urbana e i programmi di rigenerazione urbana sostenibile che riguardano aree/situazioni come definite nell'articolo 2;*
- *l'articolo 9 istituisce un fondo regionale per finanziare alcuni tipi di spesa legata alla rigenerazione urbana sostenibile e alla demolizione;*

- *l'articolo 10 riguarda gli accordi di programma di interesse regionale che legittimano deroghe ai limiti posti al consumo di suolo;*
- *l'articolo 11 attiene le disposizioni finali, individuando gli interventi sempre consentiti dopo l'entrata in vigore della nuova legge;*
- *l'articolo 12 detta disposizioni transitorie, individuando la disciplina da applicarsi all'indomani dell'entrata in vigore della nuova legge, e nelle varie fasi, fino a quando la Giunta regionale non provvede a definire la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, ovvero fino a quando i comuni non adegueranno i propri strumenti urbanistici alle disposizioni regionali, ma anche quali sono i procedimenti in corso che sono fatti salvi all'entrata in vigore della nuova legge;*
- *l'articolo 13 contiene una clausola valutativa allo scopo di consentire una valutazione nel tempo sullo stato di attuazione della disciplina recata dalla nuova legge;*
- *l'articolo 14 è la norma che finanzia il fondo sulla rigenerazione urbana sostenibile e la demolizione di cui all'articolo 9;*
- *gli articoli da 15 a 25 (Capo II) riguardano modifiche alla l.r. 11/2004 correlate alle nuove disposizioni introdotte nel Capo I per il contenimento del consumo di suolo, mentre l'articolo 26 dispone in ordine alla loro entrata in vigore.”*

ADEMPIMENTI DELLA L.R. 14/20017 E DELIBERA DI GIUNTA

Secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 5 della citata Legge Regionale, la Regione ha invitato i Comuni Veneti a compilare la Scheda Informativa a fine di acquisire le informazioni territoriali necessarie all'emanazione del provvedimento di determinazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, la sua ripartizione per Ambiti Sovracomunali Omogenei (A.S.O.), nonché assegnazione delle relative quantità per ogni Comune.

Il Comune di Padova, con deliberazione della Giunta comunale n. 282 del 23 agosto 2017, ha approvato i sottoelencati elaborati redatti e compilati secondo le prime disposizioni emanate dalla Regione Veneto:

- Allegato A – Scheda informativa (art.4, comma 5);
- Relazione – Individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art.2, comma 1, lett. e);
- Planimetria con individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata.
- Serie in scala 1:5000 con planimetria di individuazione dei procedimenti in corso e delle aree oggetto di variante verde ai sensi della L.R. 4/2015.

Gli stessi sono stati trasmessi alla Regione Veneto in data 25 agosto 2017 con nota prot. n. 286951.

D.G.R.V. 668 del 15 MAGGIO 2018 E ASSEGNAZIONE DELLA QUANTITÀ DI SUOLO CONSUMABILE

Come evidenziato, l'art. 4 della L.R.14/2017 ha demandato alla Giunta regionale la definizione della quantità di consumo di suolo da ripartire fra i singoli comuni del Veneto, inseriti in ambiti sovracomunali omogenei (A.S.O.), tale ripartizione, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, è avvenuta con delibera di Giunta regionale n. 668 del 15 maggio 2018.

La deliberazione ha provveduto ad individuare la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e, come riportato nell'Allegato C della

stessa , ha proceduto alla ripartizione della quantità massima di consumo di suolo tra i vari Comuni del Veneto, sulla scorta della deliberazione n.125/C.R. del 19 dicembre 2017 e del parere della Seconda Commissione Consiliare in base al quale è stato predisposto anche l'Allegato D "Determinazioni e procedure applicative".

La delibera regionale ha inserito il Comune di Padova nell'ASO n.26. "Padova e Comuni di Cintura"; insieme ad altri 18 comuni. Per definire statisticamente la media di consumo di suolo previsto dai comuni è stato utilizzato un dato desunto dalla media matematica delle capacità edificatorie dei comuni appartenenti ad uno stesso ASO.

Per l'ASO n.26 "Padova e Comuni di Cintura" questa media è risultata pari a 36,26 ettari.

Per quanto riguarda Padova, il Comune è risultato essere tra i 57 comuni, con valori relativi alla capacità insediativa teorica superiori alla media dell'ASO di appartenenza, a cui è stato chiesto di documentare il calcolo effettuato per determinare le quantità inserite nella Scheda informativa trasmessa nell'agosto 2017, ovvero di revisionare tale conteggio e di inviare i dati eventualmente corretti. Nel contempo, quale correttivo procedurale previsto dall'Allegato D della D.G.R. n. 668/2018, a detti Comuni è stato assegnato il valore medio della quantità di consumo di suolo dell'Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) di appartenenza, come indicato in Figura 1 dello stesso Allegato D, fino all'eventuale revisione ed invio dei dati corretti secondo quanto sopra specificato, supportati da adeguata relazione.

NUOVA SCHEDA INFORMATIVA ED ELABORATO GRAFICO

Per la verifica e revisione della Scheda Informativa, si è proceduto ad un puntuale controllo delle superfici territoriali previste complessivamente dal P.A.T. vigente con destinazione residenziale e con destinazione produttiva e delle superfici interessate da procedimenti in corso, come illustrato nella Relazione allegata alla deliberazione della giunta comunale n. 197 del 02/04/2019.

Sulla base di quanto esposto nella sopra citata Relazione si riporta di seguito la scheda Informativa inviata alla Regione Veneto con nota n.0164668 del 19 aprile 2019 del utilizzata per la ridefinizione della quantità massima di consumo di suolo ammissibile.

REGIONE DEL VENETO
Allegato A
Scheda Informativa (art. 4, comma 5)

Codice ISTAT Comune: **028060**

Comune: **Padova**

Provincia: **Padova**

Superficie Territoriale mq: **93301929** Comune dotato di PAT: **SI**

Popolazione n.: **210912** abitanti al: **31/12/2018**

Comune ad Alta Tensione Abitativa: **SI** Zona altimetrica: **P**
(C=Collina, P=Pianura, M=Montagne)

Classe sismica: **4** Comune litoraneo: **NO**

Capacità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente			
Superficie Territoriale prevista ⁽¹⁾	Destinazione residenziale	mq	6499035
	Destinazione produttiva ^(H)	mq	364023
Superficie Territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso ^(*)	Destinazione residenziale	mq	1857930
	Destinazione produttiva ^(H)	mq	168568
Superfici oggetto delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 - Varianti Verdi ^(*)		mq	105945
Altre superfici oggetto di.... ^(*)		mq	0
Aree dismesse ^(*)		mq	878214

^(H) Industriale, artigianale, commerciale, direzionale, turistico-ricettiva, ecc.

(1) La superficie è quella stimata in funzione dell'indice medio per singola ATO. Per i comuni non dotati di PAT i dati si riferiscono al PRG vigente Allegati


sì elaborato cartografico in CTRN scala 1:5.000 con evidenziati gli ambiti di cui all'asterisco (*)

sì altro: **RELAZIONE**

Compilato da: **Daniilo Guarti**

Qualifica: **Capo Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità**

Data: **28/03/2019**


 Timbro e Firma
 COMUNE DI
 PADOVA
 01/04/2019
 11:24:02 UTC

Unitamente alla ridefinizione della Scheda Informativa si è proceduto alla verifica degli Ambiti di di urbanizzazione consolidata, che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) della L.R. 14/2017, comprendono: "*l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (P.A.T.) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett era o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*".

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLA QUANTITA' DI SUOLO CONSUMABILE

A seguito della revisione della Scheda Informativa effettuata utilizzando i dati verificati come sopra esposto, la Regione Veneto ha definitivamente assegnato al Comune di Padova una quantità di suolo consumabile paria 262,48 ettari, con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione territoriale n.64 del 29 aprile 2019.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

Norme Tecniche di Attuazione

La presente variante al P.A.T. è finalizzata a recepire il nuovo limite di quantità di suolo consumabile sostituendolo al precedente limite definito come quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa, ovvero la S.A.U.

Infatti l'art. 20 della L.R. 14/2017 ha sostituito la lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 11/2004 che attualmente prevede che il P.A.T.: "*determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale*


recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente.”

Di conseguenza nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T. la disposizione che fissa in ettari di S.A.U. il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, sarà sostituita con la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, che come assegnata con il citato decreto del Direttore della Direzione Pianificazione territoriale n.64 del 29 aprile 2019, ammonta 262,48 ettari.

Ambiti di urbanizzazione consolidata

La perimetrazione degli Ambiti di urbanizzazione consolidata, che il già menzionato l'art. 2, comma 1 lettera e) della L.R. 14/2017 definisce come *“insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola.”* è stata approvata con deliberazione giunta comunale n. 197 del 02/04/2019.

Tale perimetrazione è stata effettuata secondo lo schema indicativo di cui all'allegato B alla DGR 668/2018 (figura 3.1 del citato allegato, di seguito illustrata) che sintetizza l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata in riferimento alle zonizzazioni effettuate dai Piani degli Interventi.





Con la presente variante, in ottemperanza alla disposizione di cui al punto 8 della D.G.R.V. 668/2018 che stabilisce: *“i Comuni in sede di adeguamento al presente provvedimento provvederanno, ai sensi ai sensi dell'articolo 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017, alla "conferma o rettifica" degli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella "Scheda Informativa" così come indicato nell'Allegato B "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo”* si è tuttavia provveduto ad un controllo della loro individuazione.

Tale verifica ha portato ad alcune modeste rettifiche dovute:



1. ad un mero errore, di lettura cartografica, che ha incluso un'area agricola nell'ambito consolidato in zona Volta Brusegana;

Estratto vigente	Estratto variante
	



2. alla verifica della trasformazione di aree marginali da zone di perequazione ad edificate in seguito dell'applicazione del “Piano Casa” in zona Camin;

Estratto vigente	Estratto variante
	

3. alla verifica di un'area interclusa destinata a zona periurbana che era esclusa dall'ambito consolidato in zona Mandria

Estratto vigente	Estratto variante
	


4. al riscontro che in un'area esclusa dal consolidato sono insediati degli impianti sportivi risultando di fatto già stata trasformata in zona Basso Isonzo ;

Estratto vigente	Estratto variante
	

Come si evince dalle disposizioni normative, l'individuazione degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata è un atto meramente ricognitivo e, come evidenziato dall'ultimo periodo del citato art. 2, comma 1 lettera e) della L.R. 14/2017, gli stessi possono non coincidere con quelli individuati dal P.A.T., pur avendo nomi simili.

Infatti la “città consolidata” individuata nella tavola 4 - Carta della Trasformabilità; risponde ai dettati dell’articolo 13, comma 1, lettera o) della L.R. 11/2004 che disponeva che il PAT “*individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c);*”

In relazione a quanto sopra esposto è stata quindi integrata la cartografia del P.A.T. con una tavola, in scala 1:10.000 che riporta gli Ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dalla L.R. 14/2017 (*figura sotto*).



E' importante sottolineare che in applicazione dell'art.12 comma i lettera a) della medesima L.R. 14/2017 negli ambiti di urbanizzazione consolidata sono sempre

consentiti, in deroga alle limitazioni di consumo di suolo gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale, mentre, gli interventi edilizi e le previsioni urbanistiche localizzate all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata sono soggetti alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo.

PROCEDURA DI VARIANTE SEMPLIFICATA

La presente variante si sostanzia come mero recepimento di disposizioni normative sovraordinate, pertanto prive di contenuti progettuali, motivo per il quale l'articolo 14 della L.R. 11/2017 prevede delle procedure semplificate per la sua approvazione senza forme di concertazione.

In particolare nel citato art. 14 è previsto che:

“I comuni dotati di P.A.T., in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n.30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

Entro otto giorni dall'adozione, la variante al P.A.T. è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del P.A.T., ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.”

DICHIARAZIONE DI NON PROCEDURA VAS

Con D.G.R. n. 1366 del 18 settembre 2018 avente per oggetto “Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, Deliberazione/C.R. n. 74 del 6 luglio 2018” è stato precisato che trattandosi di mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo le amministrazioni comunali possono avvalersi dei criteri di esclusione di cui alla D.G.R. n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) o a verifica V.A.S., gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017.

Poiché la Variante al P.A.T. si limita a recepire le disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo, adeguandosi ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della D.G.R. n. 668/2018, la stessa non è soggetta a verifica di assoggettabilità alla procedura V.A.S..

ELABORATI DI VARIANTE

Gli elaborati costitutivi della Variante sono:

- Relazione illustrativa
- Variante alle norme tecniche di attuazione del P.A.T.
- TAV.A5 Carta degli Ambiti urbanizzazione consolidata
- Asseverazione non necessità V.C.I.
- Allegato E_V.Inc.A
- Relazione non necessità V.Inc.A
- Banca dati alfa-numerica e vettoriale su DVD